



ATTO DI INDIRIZZO

PRIORITÀ E OBIETTIVI STRATEGICI PLURIENNALI E ANNUALI DELLE AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

1. Premessa

Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 52 del 26 febbraio 2018, sono stati approvati gli Statuti delle Autorità di Bacino Distrettuali che, all'articolo 13, prescrivono che gli atti regolamentari generali delle Autorità di bacino siano deliberati e approvati dalla Conferenza Istituzionale Permanente.

Di conseguenza, le Conferenze Istituzionali Permanenti hanno adottato, nella seduta del 18 novembre 2019, i Regolamenti di Amministrazione e contabilità delle Autorità di bacino distrettuali che sono stati successivamente approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53 del 1° febbraio 2021.

Il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" disciplina la gestione economico-finanziaria, le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale e l'attività negoziale dell'Autorità e prevede, tra l'altro, che la Conferenza Istituzionale Permanente possa fornire indirizzi finalizzati alla programmazione delle attività.

A tal fine, nello specifico, l'articolo 4 di tale Regolamento prevede la possibilità che la Conferenza Istituzionale Permanente individui, entro il mese di giugno di ogni anno, le priorità, i piani e gli obiettivi strategici annuali o pluriennali che l'Autorità di Bacino Distrettuale dovrà attuare negli anni successivi e di cui il Segretario Generale dovrà tenere conto, insieme alle proposte avanzate dai dirigenti, per programmare le risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi, in correlazione con il piano della performance di cui al D.Lgs. 150/2009.

Il presente Atto di indirizzo individua le priorità tecniche ed amministrative che orienteranno l'azione delle Autorità di Bacino distrettuali nell'attuazione della governance per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 e si inquadra nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento assegnate al Ministero dell'Ambiente dal DM Ambiente 25 ottobre 2016, tra cui ricade la formulazione di criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale sulla base dei quali devono essere approntati tutti gli atti di valenza generale delle Autorità di bacino.

Le priorità individuate nel presente documento costituiscono la declinazione del programma del Ministero in relazione alle aree di competenza delle Autorità di Bacino Distrettuali e sono definite in coerenza: con lo scenario normativo di riferimento (Direttiva 2000/60, Direttiva 2007/60, D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 49/10, L. 221/15), con i documenti di programmazione economico-finanziaria, con le azioni definite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dall'ONU con l'Agenda 2030.

Tali priorità guideranno l'intero processo di *governance delle risorse suolo/acque sistema ambientale/territoriale connesso* delle Autorità di Bacino, costituendo riferimento per la



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

definizione del bilancio economico, per il ciclo della performance, della programmazione pluriennale e annuale delle Autorità. Inoltre, tali linee direttrici saranno tradotte dai Segretari Generali delle Autorità di Bacino Distrettuali negli obiettivi di programmazione economico-finanziaria e di performance, con connessi indicatori e valori target, che saranno chiamati a conseguire attraverso l'impiego delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali attribuite alle rispettive strutture nelle more del loro progressivo completamento nel triennio.

La successiva attività di programmazione pluriennale e annuale, che vedrà la traduzione degli obiettivi specifici in obiettivi operativi, sarà coordinata direttamente dal MASE, attraverso il coinvolgimento delle proprie strutture ministeriali, che provvederanno, nel rispettivo ambito di competenza, a orientare le attività dell'Autorità di Bacino Distrettuali in funzione del conseguimento delle priorità tecniche ed amministrative definite nel presente atto.

2. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

In relazione al Piano di Gestione Rischio Alluvioni - PGRA, D.Lgs. 152/06, Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/10, le Autorità di Bacino sviluppano, *al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni ambientali, culturali, economici e sociali*, le attività di aggiornamento relative alla "mappa di pericolosità e rischio", alla programmazione ed attuazione delle relative misure, a carattere strutturale e non strutturale, tra cui quelle che mirano contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e recupero dei corpi idrici, degli ecosistemi e della biodiversità (misure win-win/Piano di Gestione Acque), anche per consentire la progettazione e realizzazione di "interventi integrati" come previsti dalla legge n. 164/2014, per i quali può essere di supporto quanto definito nel Decreto Direttoriale 90/2022 "Modalità per il rimboschimento delle fasce ripariali" in attuazione dell'art.4, comma 4, del "Decreto Clima"), attivandosi altresì a rendere sempre più strutturata la corrispondenza tra Piani di Gestione Rischio Alluvioni e Piani di Assetto Idrogeologico – Alluvioni.

Inoltre, le misure del Piano di gestione del rischio alluvioni concorreranno alla definizione del Programma di gestione dei sedimenti inquadrato nell'ambito del PGA (art. 117 del d.lgs. 152/2006).

Infine, in linea con gli indirizzi europei e nazionali volti ad assicurare la più ampia partecipazione di tutti i portatori di interessi ai processi di gestione del rischio alluvionale, così come individuati nei PGRA, e per aumentare la diffusione dei dati conoscitivi acquisiti e di conseguenza la resilienza dei territori, le Autorità di Bacino Distrettuali promuovono la comunicazione e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nelle attività di programmazione e pianificazione svolte implementando i siti web istituzionali in modo da rendere facilmente ed immediatamente comprensibili al pubblico il livello di pericolosità e di rischio, i vincoli e le prescrizioni, nonché le misure strutturali e non strutturali previste dalla pianificazione di bacino per la mitigazione e gestione del rischio.

3. Piano di Gestione delle Acque

Le Autorità di Bacino proseguiranno le attività relative all'aggiornamento del Piano di Gestione Acque – PGA, tra le quali: *le caratteristiche del distretto con relativa classificazione dei corpi*



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

idrici superficiali e sotterranei, le pressioni e gli impatti delle attività umane sui corpi idrici superficiali e sotterranei, le aree protette, le reti di monitoraggio, gli obiettivi ambientali per tutti i corpi idrici, l'analisi economica, i programmi di misure (compresi quelli più dettagliati per sotto bacino, settori o per problematiche specifiche, nonché le misure adottate per la partecipazione pubblica); tali attività di aggiornamento del piano dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali: il raggiungimento del buono stato qualitativo delle risorse idriche; l'assicurazione degli usi legittimi (potabile, irriguo, industriale); la tutela dell'ecosistema connesso, l'efficientamento e gestione della risorsa idrica, la definizione delle misure (e relativi interventi strutturali e non strutturali).

Inoltre, è fondamentale assicurare, su tutto il territorio distrettuale, la completa attuazione delle previsioni di cui alle direttive distrettuali applicative ai decreti direttoriali D.D. 29/STA 2017 e DD 30/STA 2017, recanti, rispettivamente, le “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare sulle domande di derivazione idrica in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei” e “Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale”, Strumento tecnico per determinare il “deflusso ecologico” da mantenere sui corsi d'acqua.

In stretta correlazione con tali attività sarà cura delle Autorità provvedere alla redazione del Bilancio idrologico-idrogeologico-idrico a scala Distrettuale o sub-distrettuale, la valutazione del Deflusso Ecologico, nonché tutte le azioni a questi connessi.

Inoltre, nell'ambito del PGA, al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvione con *la tutela degli ecosistemi fluviali*, le Autorità di Bacino Distrettuali (Legge 221/2015), in concorso con gli altri Enti competenti, predispongono il *programma di gestione dei sedimenti* a livello di Bacino Idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione d'interventi, relativo all'assetto di bacino idrografico che interagisce con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico nonché con il ~~al~~ ripascimento naturale degli arenili e l'aumento della resilienza costiera. Tale programma dovrà integrarsi con la pianificazione sulla gestione della costa.

In relazione alle attività poste in essere negli anni precedenti, il Ministero e le Autorità di Distretto sono stati impegnati a rispondere ai rilievi posti dalla Commissione sui PGA approvati nei precedenti cicli di pianificazione che hanno portato all'apertura degli EU PILOT 7304/2015/ENVI, 9722/2020/ENVI e 9791/20/ENVI.

Il lavoro svolto e le risposte fornite alla Commissione hanno permesso di archiviare l'EU PILOT 7304/2015/ENVI, anche grazie alla predisposizione da parte del Ministero del Manuale Operativi e Metodologico per l'implementazione dell'Analisi Economica (DD 574/2018/STA), e ad assumere impegni sullo sviluppo ed attuazione dei piani che i Distretti devono tenere in considerazione. Nonostante gli sforzi significativi finora fatti, testimoniati dai contenuti degli Elaborati del PGA 2021, occorre tuttavia che gli impegni presi per la sua attuazione nel sessennio 2021-2027 trovino le condizioni necessarie per essere portati a termine entro l'ultima scadenza del 2027 al fine di evitare di incorrere in ulteriori rilievi da parte della Commissione Europea o di creare ostacoli all'utilizzo delle risorse finanziarie dei fondi europei di investimento.

Per l'attuazione di quanto sopra è necessario che i Distretti promuovano il confronto con i portatori di interesse, per trovare tutte le soluzioni condivise e partecipate alle questioni ambientali note ed emergenti ancora irrisolte per consentire di trarre il futuro 4° PGA in



Conferenza Istituzionale Permanente

piena coerenza con la DQA e con particolare attenzione alle esigenze territoriali dei bacini particolarmente complessi.

4. Piano di Assetto Idrogeologico

In relazione al dettato normativo, per una organizzazione unitaria e sistemica a livello di Bacini e di Distretto per l'incolumità delle persone ed al fine della Difesa del Suolo, dei beni esposti le Autorità Distrettuali proseguiranno nell'aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico e all'elaborazione del progetto di PAI Distrettuale allineando la procedura di approvazione e successivo aggiornamento di quest'ultimo alle tempistiche previste per il PGRA.

Per l'omogeneizzazione di misure di salvaguardia, vincoli e prescrizioni di cui agli artt. 65, comma 3, lett. n e 67 comma 1 del D.Lgs. 152/06, contenuti nei Piani di Assetto Idrogeologico, si farà riferimento a quanto previsto dal DPCM 29/09/1998, atualizzato con le definizioni degli interventi edilizi modificate da norme successive.

Il Piano di Assetto Idrogeologico Distrettuale sarà redatto non solo in termini di mitigazione, ma anche di gestione del rischio attraverso le misure strutturali e non strutturali, anche al fine di uniformare i sistemi di pianificazione in atto, tra i quali quello relativo al PGRA.

Al riguardo sarà cura del MASE, d'intesa con le Autorità, declinare le linee d'indirizzo.

Il Ministero, con il supporto di ISPRA, proporrà l'istituzione di un tavolo tecnico con le Autorità per individuare una metodologia unica sul territorio nazionale per la quantificazione del danno potenziale, che le Autorità di bacino dovranno utilizzare, al fine di sviluppare metodi di valutazione globale del rischio, di gestione del rischio e di elaborazione di strategie per la riduzione del danno.

5. Piano di Gestione delle Coste

I litorali sabbiosi italiani negli ultimi 60 anni hanno subito importanti modifiche, in alcuni casi alquanto irreversibili nel breve e medio termine, che ne hanno indebolito fortemente la stabilità morfologica ed esposto a rischio i beni naturali e antropici presenti. A questa debolezza strutturale si devono sommare anche gli effetti dei cambiamenti climatici in corso, che generano l'innalzamento del livello del mare, mareggiate più intense e una drastica riduzione di apporto solido dei corsi d'acqua anche per la preoccupante diminuzione della piovosità. L'insieme di tali fenomeni sta rendendo la problematica delle coste italiane una emergenza nazionale. Occorre pertanto stabilire una strategia di azioni finalizzate a ridurre la vulnerabilità e l'esposizione dei territori costieri ai crescenti pericoli naturali a cui sono soggetti.

Di fronte a detti scenari di pericolosità non è pensabile intervenire strutturalmente in tempi brevi e a grande scala. Per rinforzare le debolezze del sistema sedimentario costiero generatesi dalla metà del secolo scorso occorreranno decenni, ma occorrerà parallelamente sviluppare anche piani per la gestione delle coste impostati sulla base di valutazioni effettuate a scala di unità fisiografica costiera e dei relativi bacini idrografici sottesi, in coerenza con i programmi di gestione dei sedimenti.

La pianificazione degli interventi di difesa delle coste, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è posta in capo alle Autorità di bacino distrettuali nell'ambito della pianificazione di bacino, mentre, per



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

effetto del decentramento amministrativo, è prerogativa delle Regioni la “programmazione, pianificazione, e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri” (D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998). Inoltre, i corpi idrici costieri sono oggetto degli obiettivi previsti dalla Direttiva Quadro Acque, nell’ambito dei Piani di Gestione Distrettuali delle Acque e nei relativi Piani di Tutela delle Acque regionali. La gestione della costa ha anche connessioni con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, in cui sono contenute le mappe delle alluvioni di origine marina in aree costiere e relative strategie di intervento nell’ottica della direttiva 2007/60/CE. Tale quadro di gestione suggerisce che la tutela dei litorali si dovrà attuare mediante una politica di medio e lungo termine basata su una corretta pianificazione alla scala di bacino idrografico e unità fisiografica costiera, in accordo tra le Autorità distrettuali e le Regioni. Detto processo trova già una base di competenze sintetizzate nelle attività condotte dal MASE ed elaborate in una serie di documenti, tra cui il “Documento preliminare per l’individuazione degli indirizzi e dei criteri per la difesa delle coste” (2006) e il documento “Variazione della linea di costa italiana dal 1960 al 2012” (2017). Nel 2018 sono state pubblicate le “Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici”, frutto del lavoro del Tavolo Nazionale Erosione Costiera (TNEC), composto da MASE, Autorità di Bacino, ISPRA e Regioni rivierasche.

I risultati delle attività di pianificazione regionale finora attuate non hanno garantito la necessaria efficacia, prioritariamente per una scarsa visione integrata della gestione del fenomeno. Per tale motivo si rende necessario che le Autorità di Bacino provvedano ad elaborare i Piani per la difesa e gestione del sistema costiero e promuovano delle forme di coordinamento con le Regioni per definire un quadro/interventi strutturali e non strutturali di difesa e tutela delle coste. Questo anche nel rispetto del *Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere* (GIZC) nel Mediterraneo, preparato nell’ambito del Piano di azione del Mediterraneo (PAM) del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, le cui disposizioni, benché non sia stato ancora ratificato dall’Italia, secondo le regolamentazioni giuridiche dell’UE è obbligatorio seguire, in quanto parte dell’acquis UE. L’articolo 18 del Protocollo, in particolare, invita gli Stati a preparare strategie e piani costieri.

Un ruolo di coordinamento sarà a cura del MASE che, d’intesa con le Autorità di bacino distrettuali e Regioni rivierasche, definirà gli indirizzi generali e criteri per la difesa delle coste ai sensi dell’art. 88, c. 1, let aa), del D.Lvo 112/98, anche nel rispetto di quanto stabilito all’art. 58, comma 3 lettera e), del D.lvo 152/2006 (definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio).

6. Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici

L’art. 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con legge 13 giugno 2023, n. 68, recante: «*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*» ha previsto l’aggiunta al d.lgs. n. 152/2006 del nuovo art. 63-bis rubricato *Misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica*.

Con tale previsione, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (nel seguito anche “Osservatorio permanente”), che opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell’art. 63, commi 2 e 5.



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

L'innovazione normativa consente di rafforzare in modo sostanziale la capacità di supporto per il governo integrato delle risorse idriche. Ciò perché gli Osservatori permanenti, da misura dei Piani di gestione acque, configurati come struttura collegiale di tipo volontario operante presso i distretti ma non codificata in alcun modo a livello legislativo, divengono organi delle Autorità di bacino distrettuali, composti dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduti dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, ed eventualmente integrati per le attività istruttorie da esperti.

All'Osservatorio permanente vengono assegnate molteplici funzioni: supporto al governo integrato delle risorse idriche e cura della raccolta, dell'aggiornamento e diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

Al fine di consentire agli Osservatori permanenti di svolgere fattivamente dette funzioni, viene previsto che le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

Gli Osservatori permanenti svolgono anche una funzione di raccordo nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. A tal fine elaborano scenari previsionali e formulano proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni.

Al Segretario generale dell'Autorità di bacino, sulla base dei citati scenari e proposte, viene inoltre riconosciuta la possibilità di adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio saranno disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente.

A quanto riportato, va aggiunto che, al fine di coordinare l'azione tecnica degli Osservatori permanenti e di potenziarne ulteriormente l'azione, il MASE ha costituito un Comitato tecnico di coordinamento, che si avvarrà del supporto di ISPRA.

Nel contesto sopra delineato, le Autorità di bacino distrettuali provvederanno al potenziamento dell'azione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici, assicurando la definizione del bilancio idrico di distretto e di bacino idrografico nella pianificazione e garantendo gli equilibri



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

stabiliti nella stessa, secondo quanto previsto dal DM 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e la realizzazione del progetto "Bilancio Idrologico nazionale"*, coordinato da ISPRA, di cui alla Linea di Azione 2.3.1 "*Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*", del citato Piano Operativo Ambiente.

Le Autorità di bacino distrettuali assicureranno inoltre il coordinamento a livello distrettuale delle azioni finanziate alla Linea di Azione 2.3.1 "*Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*" del Piano Operativo Ambiente relative alla realizzazione e popolamento dei catasti regionali contenenti tutte le informazioni relative alle derivazioni (per gli usi potabile, agricolo, industriale e domestico). Tali catasti dovranno contenere non solo i dati quantitativi di prelievo e restituzione previsti dalle concessioni, ma anche i dati quantitativi relativi alle risorse idriche effettivamente captate e restituite, con un grado di dettaglio almeno equivalente a quello previsto all'Allegato 2 del DM 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino*", comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. I catasti dovranno essere realizzati in modo tale da assicurare omogeneità e interoperabilità infradistrettuale e interdistrettuale, in misura tale da permettere la costruzione e l'esercizio in continuo di un catasto nazionale dei prelievi.

Inoltre, le Autorità di bacino promuoveranno l'utilizzo, in seno agli Osservatori permanenti di indicatori quantitativi, omogenei a livello nazionale, per la definizione dei livelli di severità idrica e per l'applicazione di eventuali deroghe ambientali temporanee in condizioni di severità almeno media.

Infine, le Autorità di bacino faranno sì che gli Osservatori permanenti si pongano quali strumenti distrettuali per la comunicazione delle condizioni ambientali relative al bilancio idrico e allo stato dell'economia idrica, attraverso lo sviluppo e messa a sistema di opportuni "*Bollettini degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici*", disponibili su pagine dedicate delle Autorità di bacino e contenenti una sintesi non tecnica per la divulgazione delle informazioni ai cittadini e agli utenti non specializzati.

7. Contratti di fiume

I Contratti di Fiume, definiti nell'ordinamento giuridico nazionale dall'art. 68 bis del Decreto Legislativo n.152/2006, possono contribuire attivamente a favorire un nuovo approccio nella gestione dei corpi idrici, territorializzando le politiche pubbliche e rendendo i processi decisionali più inclusivi, trasparenti e condivisi nonché favorendo la cooperazione tra pubblico e privato.

I CdF sono stati oggetto di studio delle Officine Partenariali Sperimentali (progetto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che supporta le Amministrazioni titolari dei Programmi comunitari nella piena attuazione delle pratiche partenariali).

L'Accordo di Partenariato 2021-2027 dell'Italia, del 15 luglio 2022, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787, menziona espressamente i Contratti di Fiume



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

tra le forme di *governance* partecipata: «(...) Saranno valorizzate, inoltre, le iniziative progettuali di tutela ambientale fondate su strumenti partecipativi (ad es. i Contratti di Fiume o altri strumenti volontari) in quanto in grado di responsabilizzare operatori e comunità locali nella corretta gestione delle risorse naturali».

Tale specificazione consente di favorire la sinergia e complementarietà con gli interventi attuati dal Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), allineando nella programmazione della politica di coesione, quanto già di recente previsto per i Contratti di Fiume con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che all’art. 36 *ter*, comma 9, “Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico”, prevede espressamente: «*Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici (...).*»

Al fine di mantenere una corretta e sinergica azione tra i Programmi di Azione dei Contratti di Fiume e le misure di pianificazione dei Piani Distrettuali è opportuno che si facilitino i processi di sinergia e legame con le pianificazioni di gestione distrettuali. A tal proposito sarà necessario:

1. valorizzare il coinvolgimento e la partecipazione degli attori nei territori che aderiscono ad un Contratto di Fiume per rafforzare (e quindi rendere più efficace) la consultazione già prevista dai Piani di gestione ex art. 14 della DQA, migliorando la qualità decisionale e riducendo nel tempo le eventuali conflittualità;
2. capitalizzare i vantaggi della pianificazione integrata e sinergica, considerato che i Contratti di Fiume possono fornire contributi finalizzati ad una maggior coerenza delle previsioni pianificatorie, contestualizzandole rispetto ai contesti socio-economici interessati, interagendo con le specifiche realtà previsionali e programmatiche;
3. facilitare le modalità attuative di un Piano attraverso l’azione sinergica tra Programmi di Azione dei Contratti di Fiume e le misure di pianificazione dei Piani di distretto;
4. incrementare le risorse umane e finanziarie per la realizzazione di attività ed interventi in coerenza con la pianificazione di bacino;
5. dare valore agli investimenti pubblici attraverso l’azione integrata e l’effetto moltiplicatorio dei partenariati pubblico privato (PPP);
6. avvalersi, ai fini della divulgazione delle strategie di bacino distrettuale, delle potenzialità della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume gestita dall’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume in collaborazione con Autorità di Bacino Distrettuali e le Regioni;
7. dare attuazione al *Commitment* da titolo “*Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nella gestione integrata delle risorse idriche, la difesa dai rischi e lo sviluppo sostenibile attraverso i Contratti di Fiume*” presentato dall’Italia attraverso il MASE alla Water Conference 2023 di marzo 2023.



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

Considerato che i Contratti di Fiume costituiscono strumenti di attuazione dei Piani di Gestione Acque e Alluvioni ed in generale degli strumenti di pianificazione e programmazione delle Autorità, le medesime Autorità assicureranno il coordinamento a livello Distrettuale avvalendosi dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume.

8. Uso sostenibile del suolo

Ambiente, acqua, suolo, fiumi, territorio sono realtà molto complesse. Attualmente una sfida importante è quella di proporre la realizzazione di una gestione sostenibile e più razionale delle risorse naturali, attraverso lo sviluppo di interventi capaci di coniugare la valorizzazione degli ecosistemi naturali, la prevenzione dall'inquinamento e lo sviluppo territoriale.

È fondamentale perseguire pertanto un approccio integrato, con un taglio fortemente interdisciplinare, che metta in evidenza la necessità di avere, nei processi di pianificazione del territorio, uno stretto legame tra la gestione sostenibile del suolo e delle risorse idriche e delle altre risorse naturali. Ancora oggi le tematiche ambientali come acqua e suolo non sempre sono sviluppate in modo integrato.

Per la tematica suolo è aumentata la consapevolezza della sua importanza, in quanto risorsa non rinnovabile con rilevanti funzioni, con una immensa ricchezza di diversità biologica e variabilità genetica, con una capacità di immagazzinare, trattenere e filtrare l'acqua ed altre sostanze nonché con un ruolo chiave per quanto riguarda la produzione di biomassa, alimenti e materie prime. La buona salute del suolo è fondamentale per combattere i cambiamenti climatici, proteggere la salute umana, salvaguardare la biodiversità e gli ecosistemi e garantire la sicurezza alimentare.

Per tutelare la risorsa suolo, problematica che riguarda tutto il territorio europeo, è stata adottata la *Strategia dell'Unione Europea per il suolo per il 2030*, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021.

Il 5 luglio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato il testo della proposta di direttiva per il monitoraggio e la resilienza del suolo (*Soil Monitoring Law*) con l'intento di costruire un sistema solido e omogeneo di monitoraggio dei suoli nel territorio dell'UE necessario per il raggiungimento dell'obiettivo della salute del suolo al 2050 e per rispettare gli impegni internazionali collegati alla neutralità del degrado del suolo e del territorio.

Medesimi obiettivi sono riportati nel nuovo Quadro Strategico 2018–2030 del UNCCD (Convenzione internazionale sulla desertificazione) che ha il proprio focus sul concetto di *Land Degradation Neutrality*, in linea con il target 15.3 dell'Agenda 2030.

La proposta di direttiva mira a sostenere azioni volte a migliorare e mantenere i suoli in condizioni di salute, indispensabili affinché possano fornire i servizi ecosistemici su una scala essenziale alle necessità ambientali, sociali ed economiche. Gli obiettivi principali della proposta di direttiva europea, in particolare, riguardano quelli di fermare ed invertire i processi di degrado del suolo, di prevenire e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e di perdita di biodiversità, di aumentare la resilienza rispetto ai disastri naturali, di garantire la sicurezza alimentare e di ridurre le contaminazioni del suolo a livelli non più considerati dannosi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto al consumo del suolo, teso a finanziare interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano tesi a contrastare il consumo del suolo con la finalità di avviare azioni di “ripristino” delle superfici di suolo “consumato” in tali ambiti e per ottenere benefici connessi alla capacità di infiltrazione delle acque superficiali e riduzione dei deflussi, al miglioramento della qualità ambientale e dell’aria, al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità della vita in generale. Per detto fondo è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono definiti i criteri per il riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

Oltre ai criteri di riparto delle risorse economiche, il DM definisce anche le procedure per ottenere la massima efficacia tra gli interventi proposti.

Detta iniziativa è coerente con quanto sarà ampiamente sviluppato nell’ambito della Politica di coesione 2021-2027 che prevede obiettivi per una Europa più verde volta a promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi e a rafforzare le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano.

Le Autorità di bacino Distrettuali contribuiranno, ad integrazione degli elementi conoscitivi già presenti a scala nazionale (es., quadro del consumo di suolo elaborato da ISPRA), alla selezione delle aree ove si rende necessaria la rinaturalizzazione dei suoli degradati o impermeabilizzati e il ripristino delle relative funzionalità.

9. Programmi triennali di intervento

L’art. 69 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i piani di bacino siano attuati attraverso programmi triennali di intervento che “sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria”.

Secondo il dettame normativo, i programmi di intervento devono essere adottati da ciascuna Conferenza istituzionale permanente delle Autorità distrettuali entro il 31 dicembre e trasmessi al Ministro dell’Ambiente affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell’economia e delle finanze l’indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

Le Autorità di bacino dovranno individuare un programma di misure da cui dovrà scaturire un programma di interventi per l’attuazione della pianificazione di bacino, indicando le priorità ed il costo presunto di ciascuna misura.



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

I programmi triennali, anche in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, conterranno interventi che dovranno essere sviluppati per almeno un (20%) sulla base di misure win-win e misure non strutturali.

Per garantire l'attuazione degli interventi in modo efficace e con tempistiche contenute, le Autorità di bacino dovranno, inoltre, promuovere il consolidamento delle sinergie tra le istituzioni di tutti i livelli con competenze sulla difesa del suolo e delle acque, soprattutto laddove monitoraggio, programmazione e realizzazione degli interventi coinvolgono più soggetti istituzionali.

L'articolo 69 del d.lgs. 152/2006 prevede, altresì, che i programmi triennali d'intervento debbano destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente, oltre ad altre necessità, tra le quali la compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino e lo svolgimento di studi, a interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici.

Con D.M. n. 332 del 27 novembre 2018 e D.M. n. 347 del 3 dicembre 2019 sono stati approvati rispettivamente i Programmi manutenzioni per le annualità 2018 e 2019, adottati con le deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti (CIP), relativi al territorio dei distretti idrografici delle Alpi Orientali, del Fiume Po, dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, per i quali, nel corso del 2023, si provvederà a verificarne lo stato di attuazione.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, i distretti dovranno dotarsi di strumenti conoscitivi relativamente alle azioni di manutenzione presenti sul territorio e al loro stato di efficienza, in base ai quali saranno redatti i Programmi Stralcio Interventi di Manutenzione Idraulica 2025-26, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 279/2000.

Infine, le Autorità di bacino assicureranno la realizzazione, secondo le scadenze programmate, degli adempimenti per l'attuazione degli interventi di competenza previsti nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle Acque", approvato con Delibera CIPE n.55/2016 e, ove previsti, di quelli inseriti nel PNRR.